

TIMBRO DELL'UFFICIO

# COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59)

Il sottoscritt (1) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ signor

<b>CEDENTE</b>	I INTEST.	COGNOME	M	F	NOME	DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	PROV. O NAZ. EST.	RESIDENZA (2)	CODICE FISCALE	
	II INTEST.	COGNOME	NOME			DATA DI NASCITA
		COMUNE DI NASCITA	PROV. O NAZ. EST.	RESIDENZA (2)	CODICE FISCALE	

dichiara (1) che in data (3) \_\_\_\_\_ ha ceduto in (4) \_\_\_\_\_  
 ha comunicato  
 per uso \_\_\_\_\_ al Signor:

<b>CESSIONARIO</b>	I INTESTATARIO	COGNOME	M	F	NOME	DATA DI NASCITA	
		COMUNE DI NASCITA	PROV. O NAZ. EST.	RESIDENZA (2)	CODICE FISCALE		
	II INTESTATARIO	CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA RILASCIO	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO	
		COGNOME	NOME			DATA DI NASCITA	
		COMUNE DI NASCITA	PROV. O NAZ. EST.	RESIDENZA (2)	CODICE FISCALE		
		CITTADINANZA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA RILASCIO	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO	

il fabbricato sottoindicato già adibito a (5) \_\_\_\_\_ sito in:

<b>FABBR.</b>	COMUNE	PROVINCIA	VIA	NUMERO	CAP.
	PIANO	SCALA	INTERNO	NUMERO VANI	NUMERO ACCESSORI

data (6) \_\_\_\_\_ **IL DICHIARANTE** (1) \_\_\_\_\_  
**IL COMPILATORE**

(1) Depennare la parte che non interessa.  
 (2) Indicare nell'ordine: Comune, provincia, Via o Piazza, N.ro civico.  
 (3) Indicare la data dell'atto di cessione.  
 (4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.).  
 (5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.).  
 (6) Indicare la data di compilazione del modulo.

\_\_\_\_\_ Signor \_\_\_\_\_  
 ha presentato la comunicazione n. \_\_\_\_\_ di cui all'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59.  
 ha trasmesso la raccomandata \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **L'INCARICATO** \_\_\_\_\_

**Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 maggio 1978, n. 191.**

Art. 12 - «Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706».

**Dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10.20640/10190 (17) in data 18 luglio 1978.**

..... omissis .....

1) - È tenuto ad effettuare la comunicazione chiunque – persona fisica o giuridica, pubblica o privata – ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso qualunque ne siano il tipo o le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali; urbani o rustici; integri o semidiruti; ultimati o in costruzione. ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti.

2) - Sono esonerati dall'obbligo di cui al n. 1 gli esercenti attività sottoposte a licenze di polizia che comportano già la notifica all'Autorità locale di P.S. delle persone alloggiate o delle persone che lasciano in custodia autoveicoli (es.: alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi, autorimesse, etc. in ordine alle quali si confermano le disposizioni in vigore.

Sono altresì esclusi dall'obbligo della comunicazione in parola i contratti di rinnovazione della locazione ovvero gli altri rapporti di utilizzazione del bene ed a forziore le ipotesi di proroga in favore del medesimo soggetto nella cui disponibilità il bene stesso già si trovi per effetto di precedente rapporto.

3) - Le comunicazioni debbono essere fatte da chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sub-locazione, rappresentante legale, etc) entro il termine di 48 ore dall'avvenuta consegna dei locali stessi, mediante apposito modulo (di cui si allega un fac-simile) in duplice copia: una per gli atti d'ufficio, che comprende anche il tagliando di ricevuta da rilasciare all'interessato e l'altra da trasmettere alla Questura per gli ulteriori adempimenti.

Il modulo dovrà essere usato anche per le comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per le quali, come stabilito, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data della ricevuta postale.

4) - Sono abilitati a ricevere le comunicazioni di cessioni:

a) le Questure;

b) i Commissariati di P. S.;

c) i Sindaci dei Comuni nei quali non hanno sede uffici di pubblica sicurezza.

**Gli uffici che ricevono i moduli ne controllano la chiara e completa compilazione apponendo su ciascuno il numero progressivo, la data di ricezione ed il timbro recante la denominazione dell'Ufficio.**

**I Commissariati di P.S. ed i Sindaci, al più presto possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello della ricezione, trasmetteranno i moduli ricevuti alle Questure competenti per territorio....**

..... omissis .....